



**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2004/2009 "EVENTO"
INDICIZZATO AD UN PANIERE DI AZIONI INTERNAZIONALI"
di EUR 5.000.000.=**

ISIN IT0003616940

Art. 1 - IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2004/2009 "EVENTO" INDICIZZATO AD UN PANIERE DI AZIONI INTERNAZIONALI" di Euro 5.000.000.= è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da n. 500.= obbligazioni da nominali Euro 10.000.

Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs 24/06/1998 n. 213.

Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro 10.000.

Art. 3 - DURATA E GODIMENTO

Il prestito, della durata di cinque anni, ha godimento 6 febbraio 2004.

Art. 4 - RIMBORSO

Le obbligazioni verranno rimborsate in un'unica soluzione il 6 febbraio 2009 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di essere fruttifere, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

Art. 5 - RIMBORSO ANTICIPATO

Tutte le obbligazioni componenti il presente prestito obbligazionario potranno essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente in data 6 febbraio 2007 o in data 6 febbraio 2008 subordinatamente al verificarsi dell'"Evento" (come di seguito definito) sulla base di quanto previsto al successivo articolo 7. Non è previsto il rimborso anticipato su richiesta dell'obbligazionista.

Art. 6 - INTERESSI

Ciascuna obbligazione pagherà annualmente una cedola lorda a titoli di interesse alle seguenti date e sulla base dei seguenti relativi ammontari:

- al 6 febbraio 2005 la cedola annua lorda pagata sarà pari al 5,50% del valore nominale dell'obbligazione;
- al 6 febbraio 2006 la cedola annua lorda pagata sarà pari al 5,50% del valore nominale dell'obbligazione;
- al 6 febbraio 2007 la cedola annua lorda pagata sarà pari allo 0,00% del valore nominale dell'obbligazione;
- al 6 febbraio 2008 la cedola annua lorda pagata sarà pari allo 0,00% del valore nominale dell'obbligazione;
- al 6 febbraio 2009 la cedola annua lorda pagata sarà pari all 1,80% del valore nominale dell'obbligazione;

Qualora la data di pagamento della cedola coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza interessi aggiuntivi.

Art. 7 - CEDOLA PREMIO

In alternativa, ogni obbligazione frutterà una cedola premio come sotto specificato:

- Al 6 febbraio 2007, ogni obbligazione frutterà, **se si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito), una cedola premio lorda pari al **5,50%** del valore nominale dell'obbligazione. In questo caso la Società Emittente procederà in data 6 febbraio 2007 al rimborso anticipato alla pari di tutte le obbligazioni costituenti il presente prestito obbligazionario. **Se non si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito), in data 6 febbraio 2007 non verrà pagata alcuna cedola premio e la Società Emittente non procederà al rimborso anticipato alla pari di tutte le obbligazioni costituenti il presente prestito obbligazionario.
- Al 6 febbraio 2008, ogni obbligazione frutterà, **se si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito) una cedola premio lorda pari all'**11,00%** del valore nominale dell'obbligazione. In questo caso la Società Emittente procederà in data 6 febbraio 2008 al rimborso anticipato alla pari di tutte le obbligazioni costituenti il presente prestito obbligazionario. **Se non si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito), in data 6 febbraio 2008 non verrà pagata alcuna cedola premio e la Società Emittente non procederà al rimborso anticipato alla pari di tutte le obbligazioni costituenti il presente prestito obbligazionario.
- Al 6 febbraio 2009, ogni obbligazione frutterà, **se si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito) una cedola premio lorda pari al **16,50%** del valore nominale dell'obbligazione. **Se non si verifica** l'“Evento” (come in seguito definito), in data 6 febbraio 2009 verrà pagata una cedola premio lorda pari al **1,80%** del valore nominale dell'obbligazione.

Ai fini della determinazione dell'“Evento” per ciascuna azione del paniere di riferimento (di seguito “Paniere di Riferimento”) si applica la seguente formula:

$$\frac{Spot_{t,1} - Spot_{0,1}}{Spot_{0,1}}$$

e si considera che si è verificata una performance nulla o positiva, quando, in termini matematici, viene soddisfatta la seguente condizione:

$$\frac{Spot_{t,1} - Spot_{0,1}}{Spot_{0,1}} \geq 0\%$$

- **Per la cedola premio pagabile il 6 febbraio 2007 :**

Spot_{0,1} : è la media aritmetica dei “Valori di Riferimento” di ciascuna azione azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 6 febbraio 2004, 7 febbraio 2004 e 8 febbraio 2004 (di seguito indicata ognuna come “Data di Rilevazione Iniziale”);

Spot_{t,1} : è la media aritmetica dei “Valori di Riferimento” di ciascuna azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 3 gennaio 2007, 4 gennaio 2007 e 5 gennaio 2007 (di seguito indicata ognuna come “Data di Rilevazione Finale”),

e si considera che si è verificato l' “Evento” quando almeno 19 azioni componenti il Paniere di Riferimento hanno registrato una performance nulla o positiva (calcolata secondo la formula indicata nel presente paragrafo).

- **Per la cedola premio pagabile il 6 febbraio 2008 :**

Spot_{0,1} : è la media aritmetica dei “Valori di Riferimento” di ciascuna azione azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 6 febbraio 2004, 7 febbraio 2004 e 8 febbraio 2004 (di seguito indicata ognuna come “Data di Rilevazione Iniziale”);

Spot_{t,1} : è la media aritmetica dei “Valori di Riferimento” di ciascuna azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 3 gennaio 2008, 4 gennaio 2008 e 5 gennaio 2008 (di seguito indicata ognuna come “Data di Rilevazione Finale”),

e si considera che si è verificato l' "Evento" quando almeno 19 azioni componenti il Paniere di Riferimento hanno registrato una performance nulla o positiva (calcolata secondo la formula indicata nel presente paragrafo).

- **Per la cedola premio pagabile il 6 febbraio 2009 :**

Spot $o,1$: è la media aritmetica dei "Valori di Riferimento" di ciascuna azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 6 febbraio 2004, 7 febbraio 2004 e 8 febbraio 2004 (di seguito indicata ognuna come "Data di Rilevazione Iniziale");

Spot $t,1$: è la media aritmetica dei "Valori di Riferimento" di ciascuna azione del Paniere di Riferimento rilevati in data 3 gennaio 2009, 4 gennaio 2009 e 5 gennaio 2009 (di seguito indicata ognuna come "Data di Rilevazione Finale"),

e si considera che si è verificato l' "Evento" quando almeno 19 azioni componenti il Paniere di Riferimento hanno registrato una performance nulla o positiva (calcolata secondo la formula indicata nel presente paragrafo).

Per "Valori di Riferimento" si intendono per tutte le azioni del "Paniere di Riferimento" – eccetto TIM, ENI, ENEL e ASSICURAZIONI GENERALI – i Prezzi di Chiusura di ogni azione a ciascuna "Data di Rilevazione Iniziale" ed a ciascuna "Data di Rilevazione Finale".

Per TIM, ENI, ENEL e ASSICURAZIONI GENERALI i "Valori di Riferimento" sono costituiti dai Prezzi di Riferimento a ciascuna "Data di Rilevazione Iniziale" ed a ciascuna "Data di Rilevazione Finale".

I prezzi di ciascuna delle azioni componenti il "Paniere di Riferimento" sono attualmente rilevabili sul circuito Bloomberg con i codici indicati nel successivo paragrafo "Paniere di Riferimento" (o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirli) e pubblicati quotidianamente su "Il Sole 24 Ore".

Qualora la data di pagamento della cedola premio coincida con un giorno non lavorativo bancario in cui sia assicurato il funzionamento dei sistemi di pagamento e/o regolamento titoli, il relativo pagamento e/o regolamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza interessi aggiuntivi.

Per "giorno lavorativo" si intende, per quanto riguarda ciascuna "Data di Rilevazione Iniziale" e ciascuna "Data di Rilevazione Finale" un giorno di contrattazione regolare nelle "Borse di Riferimento".

Ai fini del presente regolamento per "Borsa di Riferimento" si intende la borsa valori in cui ciascuna azione componenti il "Paniere di Riferimento" risulta quotata.

Qualora in una "Data di Rilevazione Iniziale" il "Valore di Riferimento" di una o più azioni componenti il "Paniere di Riferimento" dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle "Borse di Riferimento" (incluso il caso di giorno non lavorativo), la rilevazione di tale valore per quell'azione/azioni verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo in cui la suddetta borsa sia aperta.

Art. 8 - PANIERE DI RIFERIMENTO

Le azioni che compongono il Paniere di Riferimento sono :

Azione	Borsa di Riferimento	Codice Bloomberg
TIM S.p.A.	Milano	TIM IM
ENEL S.p.A.	Milano	ENEL IM
E.ON AG	Francoforte-Xetra	EOA GY
ING GROEP N.V.	Amsterdam	INGA NA
UNILEVER N.V.	Amsterdam	UNA NA
DEUTSCHE BANK AG	Francoforte-Xetra	DBK GY
SIEMENS AG	Francoforte-Xetra	SIE GY
TELEFONICA S.A.	Madrid	TEF SM
AVENTIS S.A.	Parigi	AVE FP
BNP PARIBAS S.A.	Parigi	BNP FP
ENI SPA	Milano	ENI IM
ROYAL DUTCH PETROLEUM	Amsterdam	RDA NA
ABN AMRO HOLDING N.V.	Amsterdam	AABA NA
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTR. N.V	Amsterdam	PHIA NA
ALLIANZ A.G.	Francoforte-Xetra	ALV GY
DEUTSCHE TELEKOM AG	Francoforte-Xetra	DTE GY
NOKIA OYJ	Helsinki	NOK1V FH
GENERALI S.p.A.	Milano	G IM
AXA	Parigi	CS FP
TOTAL S.A.	Parigi	FP FP

Art. 9 - EVENTI DI TURBATIVA DELLE BORSE DI RIFERIMENTO

Qualora, in occasione di una "Data di Rilevazione Iniziale" e/o di una "Data di Rilevazione Finale", l'Agente di Calcolo abbia accertato che si sia verificato o persista, in relazione ad una o più azioni componenti il "Paniere di Riferimento" o ai relativi contratti derivati, una sospensione o una limitazione degli scambi nel periodo antecedente l'orario di chiusura della "Borsa di Riferimento" (l'Evento di Turbativa) l'Agente di Calcolo stesso rileverà i "Valori di Riferimento" dell'azione o delle azioni nelle cui "Borse di Riferimento" si sia verificato l'Evento di Turbativa nel primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa e che non sia una "Data di Rilevazione Iniziale" e/o di una "Data di Rilevazione Finale". Le azioni per le quali le relative "Borse di Riferimento" non abbiano visto il verificarsi dell'evento di Turbativa saranno osservate delle date di rilevazione originariamente previste.

Qualora l'Evento di Turbativa dovesse protrarsi per cinque giorni lavorativi successivi all'ultima "Data di Rilevazione Iniziale" e/o all'ultima "Data di Rilevazione Finale" come originariamente definite, tale quinto giorno sarà comunque considerato "Data di Rilevazione Iniziale" e/o "Data di Rilevazione Finale", nonostante il sussistere dell'Evento di Turbativa. Qualora pertanto l'Evento di Turbativa persista l'Agente di Calcolo determinerà comunque in buona fede e con riferimento al quinto giorno lavorativo successivo all'ultima "Data di Rilevazione Iniziale" e/o all'ultima "Data di Rilevazione Finale" come originariamente definite il Valore di Spot o, i e Spot t, i nonostante l'Evento di Turbativa.

Art. 10 – EVENTI STRAORDINARI INERENTI LE AZIONI E LE SOCIETA' EMITTENTI LE AZIONI

Qualora nel corso della vita del prestito si verificchino, relativamente ad una o più delle società emittenti le azioni componenti il "Paniere di Riferimento", operazioni di raggruppamento e frazionamento delle azioni, operazioni sul capitale, fusioni/acquisizioni, scissioni, cessioni, procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione volontaria o giudiziale, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale, destiling, nonché eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencate riconducibili o meno a quelle di cui sopra, verranno applicati in buona fede dall'Agente di Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione della cedola premio. In particolare nel caso in cui si verificchino, relativamente ad una o più azioni delle società emittenti le azioni componenti il "Paniere di Riferimento", eventi di fusione/acquisizione e/o delisting, si procederà secondo quanto stabilito nei successivi articoli 11 e 12.

Art. 11 - EVENTI DI FUSIONE/ACQUISIZIONE

Qualora, come conseguenza di un Evento di Fusione/Acquisizione, una delle azioni componenti il "Paniere di Riferimento" acquisisca, ovvero venga in qualunque maniera consolidata con una delle altre azioni componenti il "Paniere di Riferimento", l'azione che ne risulta verrà in ogni caso mantenuta dall'Agente di Calcolo come azione facente parte del "Paniere di Riferimento".

L'Agente di Calcolo provvederà contestualmente a scegliere un'Azione Sostitutiva di quella venuta a mancare per effetto dell'Evento di Fusione/Acquisizione in modo tale da mantenere inalterato a 20 (venti) il numero totale delle azioni componenti il "Paniere di Riferimento".

Qualora come conseguenza di un Evento di Fusione/Acquisizione, una delle azioni componenti il "Paniere di Riferimento" venga in qualunque maniera consolidata con un'altra azione non facente parte del "Paniere di Riferimento", tale azione verrà rimossa dal "Paniere di Riferimento" e l'Agente di Calcolo provvederà contestualmente a scegliere un'Azione Sostitutiva in modo da mantenere inalterato a 20 (venti) il numero totale delle azioni componenti il "Paniere di Riferimento".

Nello scegliere l'Azione Sostitutiva, l'Agente di Calcolo valuterà:

1. che l'azione prescelta sia quotata su una borsa valori di primaria importanza nell'ambito della medesima area valutaria di appartenenza della "Borsa di Riferimento" dell'azione sostituita;
2. l'attività economica prevalente della società emittente l'Azione Sostitutiva sia la medesima della società emittente l'Azione Sostituita.

In caso di sostituzione di un'azione componente il "Paniere di Riferimento" a causa di un Evento di Fusione/Acquisizione, l'Agente di Calcolo provvederà ai necessari aggiustamenti dei termini della transazione, effettuando una stima in buona fede che tenga conto in maniera appropriata dell'Evento di Fusione/Acquisizione.

Art. 12 - EVENTI DI DELISTING

Se in conseguenza di un qualunque evento, una o più azioni componenti il "Paniere di Riferimento" vengano tolte dal listino della "Borsa di Riferimento" (Evento di Delisting), l'Agente di Calcolo provvederà a sostituire ciascuna azione esclusa dal listino della "Borsa di Riferimento" con un'Azione Sostitutiva.

Nello scegliere l'Azione Sostitutiva, l'Agente di Calcolo terrà conto che:

1. l'azione prescelta sia quotata su una borsa valori di primaria importanza nell'ambito della medesima area valutaria di appartenenza della "Borsa di Riferimento" dell'Azione Sostituita.

2. l'attività economica prevalente della società emittente dell' Azione Sostitutiva sia la medesima della società emittente l'Azione Sostituita.

L'Agente di Calcolo provvederà ai necessari aggiustamenti dei termini della transazione, effettuando una stima in buona fede che tenga conto in maniera appropriata dell'Evento di Delisting.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 14 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi e delle cedole premio avverranno a cura dell' Emittente per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 15 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi e le cedole premio, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 16 - GARANZIE

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 17 - AGENTE DI CALCOLO

Finanzattiva Sim S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 9, 10, 11 e 12.

Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo saranno informate a metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati nei suddetti articoli.

Art. 18 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 19 - VARIE

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Corporate Action

Aventis (AVE)

20 agosto 2004 acquisizione da parte di Sanofi (SAN) fattore rettifica 0.85318

Enel (ENEL)

22 novembre 2004 dividendo straordinario fattore rettifica 0.9535; 21 novembre 2005 dividendo straordinario fattore rettifica 0.9723

Telefonica (TEF)

21 giugno 2005 bonus azionario fattore rettifica 0.961538462

Telecom Italia Mobile (TIM)

30 giugno 2005 fusione e incorporazione in Telecom Italia (TIT) fattore rettifica 0.578034682

Royal Dutch (RDA)

20 luglio 2005 fusione e incorporazione in Royal Dutch Shell (RDSA) fattore rettifica 0.5

Bnp Paribas (BNP)

7 marzo 2006 aumento di capitale fattore rettifica 0.99224

E.ON AG (EOA)

5 maggio 2006 dividendo straordinario fattore rettifica 0.9565

Total (FP)

18 maggio 2006 spin-off+split azionario fattore rettifica 0.24679

Unilever NV (UNA)

22 maggio 2006 split azionario fattore rettifica 0.333333333; 3 novembre 2006 dividendo straordinario fattore rettifica 0.98678

AXA (CS)

19 giugno 2006 aumento di capitale fattore rettifica 0.98092